

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

154° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2000

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Tran-

tino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carrotti; Biondi e Costa

(4383) *SCOPELLITI: Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE Pag. 2, 3, 7 e *passim*

* CALVI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* 3, 7

PREIONI (*Lega Forza Nord Padania*), *relatore alla Commissione* 3

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa

(4383) SCOPELLITI: *Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-bis e 513 del codice di procedura penale*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione», approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone, Salvi, Salvato, Barbieri, Bonfietti, Calvi, Russo, Senese e Duva; La Loggia, Pera, Greco, Centaro, Pastore, Scopelliti, Ascutti, Azzollini, Baldini, Bettamio, Bucci, Camber, Contestabile, Corsi Zeffirelli, D'Alì, De Anna, Di Benedetto, Filograna, Gawronski, Germanà, Grillo, Lasagna, Lauria Baldassare, Lauro, Maggiore, Manca, Manfredi, Manis, Meluzzi, Mundi, Mungari, Novi, Pianetta, Rizzi, Schifani, Scognamiglio Pasini, Sella di Monteluca, Terracini, Tomassini, Toniolli, Travaglia, Vegas, Ventucci e Vertone; Occhipinti, De Carolis, Fiorillo, Pardini e Rescaglio; Salvato, Russo Spena, Marino, Cò, Bergonzi, Caponi, Manzi, Marchetti, Carcarino, Albertini e Crippa; Fassone, Russo, Calvi, Pardini, Figurelli, Mazzuca Poggiolini, Occhipinti, De Zulueta, Pettinato, Tapparo, Battafarano, Larizza e Pelella; Di Pietro, Occhipinti, Bertoni, Lo Curzio, Cioni, Fassone e Gualtieri; Calvi, Russo e Fassone; Senese, Salvi, Russo, Fassone e Bonfietti; Follieri; Fassone, De Guidi, Pardini, Bonfietti, Figurelli, De Zulueta, Mignone, De Martino Guido, Tapparo, Occhipinti, Besostri, Bonavita, De Luca Michele, Lombardi Satriani, Mele, Nieddu, Saracco, Squarcialupi e Falomi; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino, Rebuffa e Vitali; Carrara Carmelo, Abbate, Acierno, Aleffi, Bastianoni, Becchetti, Berruti, Carboni, Cardinale, Cola, Colombini, Cuccu, De Franciscis, Delfino Leone, Delfino

Teresio, Deodato, Di Comite, Divella, Fabris, Ferrari, Filocamo, Fino, Fragalà, Fronzuti, Galati, Gambato, Garra, Gazzilli, Giovine, Lamacchia, Liotta, Losurdo, Maggi, Maiolo, Mancuso, Manzione, Manzoni, Micciché, Poli Bortone, Possa, Rivolta, Saponara, Scaltritti, Scoca, Stagno D'alcontres e Trantino; Pisanu, Parenti, Bruno Donato, Giuliano, Gazzilli, Marotta, Vitali, Tarditi, Maiolo, Saponara, Leone e Mancuso; Olivieri, Cambursano, Carotti, Danieli, Gambale, Meloni, Orlando, Piscitello, Scozzari, Veltri e Di Capua; Pecorella, Biondi, Cola, Bruno Donato, Deodato, Maiolo, Mancuso, Marino, Marotta e Saponara; Pisapia; Siniscalchi, Bonito, Cento, Carboni, Abbate, Olivieri, Lucidi e Capitelli; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella, Saponara, Bruno Donato, Gazzilli, Maiolo, Marotta e Tarditi; Carotti; Biondi e Costa.

In quanto connesso per materia, è iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge: «Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192,195, 210, 500, 512-*bis* e 513 del codice di procedura penale», d'iniziativa della senatrice Scopelliti.

Propongo che la discussione dei due disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

PREIONI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Forza Nord Padania, chiedo che i disegni di legge in discussione vengano rimessi in sede referente ed invito gli altri colleghi della Casa delle libertà ad appoggiare la mia richiesta.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, poiché la richiesta da lei avanzata non è appoggiata dal prescritto numero di senatori, prego il senatore Calvi di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il tema che stiamo affrontando appartiene ad un filone di discussioni che a lungo ci ha affaticato. Le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova sono state attuate dal legislatore prima ancora che venisse introdotta la riforma dell'articolo 111 della Costituzione. Debbo anche dire che il tema è centrale nel nostro sistema ordinamentale e processual-penalistico: oltre ad essere stato affrontato dal legislatore, è stato anche oggetto di diversi interventi della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e della giurisprudenza di merito; in particolare, quest'ultima è più volte intervenuta in merito alle riforme proposte dal Parlamento.

Siamo giunti ora al termine di questo lungo viaggio, perciò credo sia forse inutile ripercorrerlo interamente in quanto più volte la nostra Commissione e la stessa Aula hanno affrontato questo tema; sarà pertanto sufficiente riguardare le relazioni svolte e le discussioni affrontate per ricostruire l'*iter* che abbiamo seguito per giungere al momento attuale.

Vorrei però ricordare alcune date che mi appaiono significative. Il 23 novembre dello scorso anno sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 veniva pubbli-

cata la legge costituzionale n. 2 del 1999, che aveva come titolo «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione». Voglio ricordare che questa Commissione l'11 novembre 1999, e cioè prima ancora che la legge costituzionale fosse votata dalla Camera, aveva approvato la riforma del codice penale e del codice di procedura penale in materia di formazione della prova, concludendo un esame piuttosto complesso in tempi relativamente brevi.

Siamo a novembre del 2000 ed è trascorso un lungo anno nel quale naturalmente la discussione non si è acquietata, anzi vi è stata sempre grande attenzione in relazione al tema. La Camera, appena qualche giorno fa, in data 6 novembre 2000, ha approvato un disegno di legge che modifica, vedremo poi quanto e come, quello approvato dal Senato. Ci troviamo quindi di fronte ad una nuova incombenza, particolarmente delicata.

Dirò subito che avverto l'assoluta urgenza di approvare una legge che regoli i principi del giusto processo, considerando le difficoltà che quotidianamente i magistrati e gli avvocati debbono affrontare. Credo quindi sia un dovere da parte nostra stabilire regole giuste e certe per gli operatori di giustizia affinché quotidianamente nei tribunali del nostro paese si possa procedere su binari sufficientemente certi e non invece, come sta accadendo da un anno a questa parte, in assenza totale di qualsivoglia regola.

Era auspicabile, voglio dirlo subito, che la Camera non effettuasse interventi così radicali, e ciò al fine di consentire una rapida approvazione del disegno di legge al nostro esame da parte di questo ramo del Parlamento e giungere quindi ad una legge definitiva che potesse offrire la tranquillità necessaria a giudici e avvocati; così a me purtroppo non sembra, considerando l'intervento della Camera, almeno nella sua parte terminale (infatti inizialmente, sia pur modificando in talune parti il disegno di legge, le statuizioni che questa Commissione aveva approvato lo scorso anno erano state in qualche modo riconosciute e ciò avrebbe consentito di giungere ad una rapida approvazione del testo al nostro esame). Naturalmente valutare tale aspetto appartiene alla discussione che dovremo svolgere, ma a mio parere sarebbe stato auspicabile pervenire senza difficoltà, anche se con qualche necessaria riserva, ad un'approvazione del testo inviatoci dalla Camera.

Al di là delle osservazioni critiche che poi potranno emergere nel corso della discussione del provvedimento, credo però che un nostro intervento modificativo sia purtroppo indispensabile, per ragioni innanzi tutto di carattere tecnico. Ancora una volta dobbiamo registrare che il lungo tempo trascorso, circa un anno dall'esame iniziale del disegno di legge, rende necessario un coordinamento dello stesso con le nuove riforme nel frattempo intervenute, prima fra tutte quella relativa ai nuovi poteri conferiti all'ufficio del difensore; altrimenti dovremmo giungere alla conclusione che essendo questo disegno di legge successivo, automaticamente dovrebbero cadere nel nulla leggi appena approvate. Quindi a questo punto, dei due temi che noi dovremo affrontare, cioè che cosa modificare

e innanzitutto se modificare il disegno di legge approvato dalla Camera, credo ne rimanga uno solo. Poichè inevitabilmente noi dovremo accedere all'ipotesi di modificare taluni articoli varrà la pena, dovendo rinviare il disegno di legge alla Camera, di valutare se vi siano altre norme che meritano di essere di nuovo corrette. Vorrei auspicare fin d'ora, come è sempre accaduto in questa Commissione nei momenti più delicati, una cooperazione forte tra tutte le forze politiche affinché si possano individuare talune modifiche essenziali da coordinare anche con i diversi Gruppi della Camera, affinché il provvedimento possa essere portato all'approvazione prima della fine della legislatura. Si tratta di una priorità assoluta. Quindi è con rammarico che ho dovuto constatare la necessità di dover apportare modifiche. Abbiamo responsabilità nei confronti degli operatori di giustizia per le difficoltà che essi devono affrontare ogni giorno, ma dobbiamo anche tener conto che la Corte costituzionale, con il suo ultimo intervento, ha dato indicazioni che appartengono alla cultura accusatoria, alla cultura giuridica che noi vorremmo seguire. Quindi dovere del Parlamento è di approvare il provvedimento, nella più assoluta libertà critica, seguendo una linea di tendenza che è quella di giungere ad un definitivo e certo sistema accusatorio, rispettando così tutti i principi del nuovo articolo 111 della Costituzione.

Noi non possiamo in alcun modo consentire che la legislatura si concluda senza l'approvazione di questo provvedimento, facendo carico di nuovo alla Corte costituzionale di dover intervenire, come necessariamente dovrà fare. In tal modo sarebbero invertite le responsabilità di organi costituzionali, Parlamento e Corte costituzionale. Le linee di politica del diritto non apparirebbero più al Parlamento bensì alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale non farebbe certo alcuna invasione di campo, ma dovrebbe intervenire perché il Parlamento non sarebbe stato in grado di legiferare tempestivamente. Di qui, credo, la necessità assoluta, che grava sui nostri lavori, di giungere in modi e tempi relativamente brevi all'approvazione di questo provvedimento.

Vorrei ora illustrare brevemente perchè questo provvedimento deve essere modificato, pur senza ancora entrare nel merito. Inizierei con l'osservare che l'articolo 5 del testo approvato dalla Camera dei deputati riformula il testo dell'articolo 197 del codice di procedura penale accorpando in tre lettere *a)*, *b)* e *c)* il precedente testo formulato in quattro, con la presenza ulteriore della lettera *d)*.

In data 16 novembre 2000 la Camera dei deputati ha approvato con modificazioni la legge in materia di indagini difensive, la quale all'articolo 3 dispone l'aggiunta di un periodo alla fine della predetta lettera *d)* dell'articolo 197. Conseguentemente, l'approvazione senza modifiche dell'articolo 5 implicherebbe l'abrogazione delle modifiche apportate all'articolo 197 dal predetto articolo 3 della legge sulle indagini difensive. Su ciò non v'è dubbio. Oltretutto all'articolo 11, comma 1, della legge sulle indagini difensive si fa rinvio all'articolo 197, lettere *c)* e *d)* nella vigente formulazione e quindi le modifiche dello stesso articolo 197 nei

termini proposti dall'articolo 5 renderebbero illeggibile il rinvio all'articolo 197 contenuto nell'articolo 11 della legge sulle indagini difensive.

Passiamo all'articolo 6. Con l'approvazione della legge in materia di indagini difensive è stata creata, all'articolo 20, una nuova figura di reato: le false dichiarazioni al difensore, inserendo dopo l'articolo 371-*bis* del codice penale l'articolo 371-*ter*. Nell'articolo 6 del disegno di legge n. 1502-B il legislatore della Camera dei deputati non ha tenuto conto di tale figura e al comma 5 non ha richiamato fra i reati per i quali non si applica il comma 4 dell'articolo 197-*bis* il predetto articolo 371-*ter*, il quale invece andrebbe ovviamente richiamato.

Inoltre, l'articolo 9 della legge sulle indagini difensive ha aggiunto, dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale, un secondo periodo che vieta al pubblico ministero di chiedere informazioni sulle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto, circa le domande da questi ultimi formulate e le eventuali risposte rese. Con la formulazione dell'articolo 362 così come proposta nell'articolo 13 del testo approvato dalla Camera, tale divieto verrebbe meno, con conseguente abrogazione dell'articolo 9 della legge sulle indagini difensive.

Sempre in merito all'articolo 13, si dovrà risolvere un ulteriore problema legato alla mancata ridefinizione dell'articolo 351, comma 1. L'articolo 13, infatti, in relazione all'articolo 362 del codice di procedura penale dovrà prevedere se saranno applicate le disposizioni degli articoli 197, 197-*bis*, 198, 199, 200, 201, 202 e 203. Dirò poi come e attraverso quali emendamenti la proposta verrà avanzata. Dobbiamo innanzitutto evitare l'abrogazione delle modifiche introdotte nell'articolo 362 del codice di procedura penale in relazione all'articolo 9 della legge sulle indagini difensive.

Ho già provveduto a redigere, ove fossero necessarie, le modifiche correttive. Si tratta di modifiche che appartengono ad una riformulazione tecnica qualora noi intendessimo intervenire con maggiore incisività su questi articoli. Pertanto, se non dovessimo intervenire con incisività su queste norme, le modifiche, che poi formulerò sulla base delle osservazioni critiche che ho fatto, serviranno semplicemente a coordinare dal punto di vista della omogeneità sistematica la nuova legge con le leggi già approvate.

Per concludere su questo primo argomento, dovendo modificare il provvedimento, ci accingiamo ad una rilettura complessiva della normativa. Pertanto, qualora dalla discussione dovessero emergere proposte diverse, si tenga conto che c'è un passaggio riformatore sul quale si dovrà già intervenire.

Credo quindi di poter chiudere qui, perchè ora dovrei entrare nel merito delle riforme proposte dalla Camera dei deputati. Ma ciò attiene ad un discorso assai più complesso che richiede molto più del tempo che in questo momento abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE. In questa seconda fase si potrà parlare anche del disegno di legge n. 4383, presentato dalla senatrice Scopelliti.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Al termine della mia relazione sul disegno di legge n. 1502-B mi pronuncerò anche sul provvedimento n. 4383.

PRESIDENTE. Tenuto conto dei concomitanti lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

